

Statuto della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - CRUI

Approvato dall'Assemblea generale della CRUI

nella seduta del 22 giugno 2023

Indice

- Art. 1] *Costituzione e natura dell'Associazione*
- Art. 2] *Valori e principi dell'Associazione*
- Art. 3] *Scopi dell'Associazione*
- Art. 4] *Composizione dell'Associazione*
- Art. 5] *Organi*
- Art. 6] *Assemblea generale*
- Art. 7] *Competenze dell'Assemblea generale*
- Art. 8] *Presidente*
- Art. 9] *Vicepresidenti*
- Art. 10] *Giunta*
- Art. 11] *Segretario generale*
- Art. 12] *Direttore generale*
- Art. 13] *Collegio dei Revisori*
- Art. 14] *Finanziamento, patrimonio e proventi*
- Art. 15] *Esercizio sociale*
- Art. 16] *Scioglimento*
- Art. 17] *Funzionamento degli organi collegiali*
- Art. 18] *Norme transitorie*

Art. 1] Costituzione e natura dell'Associazione

1. La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, di seguito indicata in forma abbreviata CRUI, è costituita ed opera in forma di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile.
2. Sono associati della CRUI, secondo le disposizioni del successivo articolo 3, le Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché le Scuole superiori ad ordinamento speciale, unitariamente indicate da qui in avanti anche come Istituzioni universitarie.
3. Ai fini e per gli adempimenti associativi le Istituzioni universitarie associate nella CRUI sono rappresentate dai rispettivi Rettori o figure responsabili equivalenti secondo la normativa vigente e i rispettivi statuti.
4. La sede della CRUI è in Roma, Piazza Rondanini n. 48

Art. 2] Valori e principi dell'Associazione

1. La CRUI sostiene e difende l'autonomia delle università aderenti da ogni condizionamento esterno di carattere ideologico, economico o confessionale.
2. Nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle convenzioni sui diritti umani, la CRUI rifiuta ogni forma di discriminazione riferita al genere, all'origine etnica o geografica, alla fede religiosa, alle condizioni personali e sociali, affermando una Università pluralistica ed inclusiva.
3. In collaborazione con le singole università aderenti, la CRUI contribuisce a promuovere e garantire:
 - a) la libertà di insegnamento e la libera attività di ricerca dei docenti;
 - b) la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale coerente con i corsi di studio;
 - c) la valorizzazione della qualità e del merito, nel rispetto dei talenti di ciascuno, per rimuovere gli ostacoli ad una effettiva uguaglianza di opportunità;
 - d) il benessere delle comunità universitarie nei luoghi di studio e di lavoro.

Art. 3] Scopi dell'Associazione

1. La CRUI non persegue scopi di lucro.
2. Sono finalità della CRUI:
 - rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani in ambito nazionale e internazionale;
 - contribuire attivamente allo sviluppo di un coerente sistema europeo per l'alta formazione e la ricerca e all'allargamento delle collaborazioni con tutte le parti nei variegati settori di competenza delle Università;
 - elaborare e presentare al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed avanzare proposte ed osservazioni in materia di alta formazione e di ricerca, nonché su ogni altro argomento di interesse e competenza delle Università;
 - ricercare coerenza di comportamenti e di interpretazioni in tutte le questioni di interesse

comune;

- promuovere, sostenere e valorizzare ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano;
- promuovere, sostenere e valorizzare l'attività della cd. Terza missione;
- nei casi previsti dalla legge, ovvero per ragioni di competenza istituzionale, ovvero nei casi in cui si renda comunque opportuno, designare i componenti di qualsiasi organismo, ente, commissione o comitato.

3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la CRUI, su conforme delibera dell'Assemblea generale, può incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa l'attivazione di sedi ed uffici distaccati, la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di intese, accordi e convenzioni.

La partecipazione ad enti, organismi e società è consentita a condizione che detti enti, organismi e società perseguano finalità affini e compatibili con gli scopi sociali della CRUI.

4. La CRUI elabora e diffonde una Relazione sullo stato delle Università italiane secondo modalità e tempistiche definite, di volta in volta, dall'Assemblea generale.

Art. 4] Composizione dell'Associazione

1. Possono essere associati della CRUI le Istituzioni universitarie come definite nell'articolo 1, con esclusione delle Università telematiche, anche quelle definite, riconosciute e accreditate dal competente Ministero.

Gli associati della CRUI sono distinti in associati "ordinari" e associati "aggregati".

2. Sono associati ordinari:

A) le Università e gli Istituti universitari i cui Rettori, o figure responsabili equivalenti, alla data del 31 marzo 2006 risultavano già membri ordinari nella configurazione prevista dallo Statuto della CRUI allora in vigore;

B) le Istituzioni universitarie, già membri aggregati secondo lo statuto in vigore alla data del 31 marzo 2006, in possesso dei seguenti requisiti, che per le Scuole superiori ad ordinamento speciale valgono in quanto applicabili:

- a. dispongano di strutture adeguate al perseguimento delle finalità didattiche e di ricerca scientifica proprie delle Università;
- b. abbiano svolto con proprio personale per almeno cinque anni attività scientifica documentata nelle aree in cui svolgono attività didattica;
- c. siano state sottoposte a valutazione positiva da parte degli Organismi nazionali a ciò deputati;
- d. offrano garanzie di continuità delle attività didattiche e di ricerca per disponibilità e impegno di risorse;
- e. godano di autonomia statutaria;
- f. prevedano, nei rispettivi statuti, che la carica di Rettore, o figura equivalente, possa essere ricoperta esclusivamente da un professore ordinario o già professore ordinario, eletto o designato da un Organo di governo della medesima Istituzione;
- g. ammettano studenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del DM 22 ottobre 2004 n. 270 e s.m.i;

- h. siano autorizzate a rilasciare, in più di un'area disciplinare, titoli universitari per tutti i livelli previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i dottorati di ricerca;
 - i. dispongano, in forma stabile, di proprio personale docente in numero e con qualificazione scientifica adeguata a svolgere sia attività di ricerca, sia attività didattica nelle aree disciplinari di rispettivo interesse, nel rispetto, per quanto riguarda la loro offerta formativa, dei requisiti minimi al riguardo previsti dalle normative in vigore.
3. Sono associati aggregati le Istituzioni universitarie riconosciute a norma di legge, che abbiano fatto domanda di adesione alla CRUI, purché i rispettivi statuti prevedano tra le loro finalità lo svolgimento di attività di ricerca nelle aree nelle quali svolgono attività didattica; documentino lo svolgimento di attività scientifica per almeno un biennio realizzata con proprio personale; dispongano di personale docente stabile ed in numero sufficiente rispetto alle attività in corso, dispongano di risorse e di strutture adeguate; possiedano i requisiti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera B, punti e., f., g., h. e dichiarino di volersi uniformare a quelli di cui allo stesso articolo, medesimo comma, lettera B, punti a., b., c., d., i.
4. In parziale deroga a quanto stabilito dall'art. 4, secondo comma, lettera B, punto h., possono chiedere la qualifica di associato aggregato le Istituzioni universitarie legalmente riconosciute, che conferiscano il solo titolo di dottorato di ricerca o quest'ultimo unitamente alla laurea magistrale, purché si uniformino a quanto stabilito dal comma precedente.
5. La qualifica di associato aggregato è temporanea e dura tre anni. Al termine del triennio si procede alla verifica dei requisiti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera B. Nel caso di esito negativo, la qualifica di associato aggregato può essere mantenuta - a domanda - per un altro biennio, al termine del quale, nel caso di una nuova verifica negativa, si decade dalla qualifica di associato della CRUI, senza che questo dia diritto ad alcun rimborso delle quote già versate.
6. Gli associati aggregati hanno gli stessi diritti e doveri degli associati ordinari, fatta eccezione per l'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali e per la partecipazione alle votazioni di modifica dello statuto e di verifica dei requisiti di cui ai precedenti commi.

Art. 5] Organi

1. Sono organi della CRUI:
- a) l'Assemblea generale;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta;
 - d) i Vicepresidenti;
 - e) il Segretario generale;
 - f) il Decano
 - g) il Collegio dei Revisori.
2. Per le sue esigenze funzionali e operative la CRUI si avvale dell'opera di un Direttore generale.
3. Le cariche di cui alle lettere da b) ad f) del precedente comma 1 possono essere conferite solo a rappresentanti di associati ordinari della CRUI.
4. Le cariche dei singoli componenti degli Organi di cui al precedente comma 1 hanno durata triennale ed è consentita la rieleggibilità, nei limiti di cui al successivo comma 5.

5. Qualsiasi carica fra quelle elencate alle lettere da b) ad f) del comma 1 non può, in ogni caso, superare la durata della carica di Rettore prevista dalla normativa vigente.
6. Il rappresentante di un associato ordinario o aggregato che, per qualunque ragione, cessi dall'ufficio ricoperto nell'Istituzione universitaria di appartenenza, automaticamente decade dalle cariche eventualmente ricoperte nella CRUI.
7. Per le modalità di elezione alle cariche di Presidente e di componente della Giunta si rinvio all'apposito "Regolamento per l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta CRUP".

Art. 6] Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è composta da tutti gli associati, ordinari ed aggregati, della CRUI, rappresentati dai rispettivi Rettori o figure responsabili equivalenti.
2. L'Assemblea generale è convocata dal Presidente.
3. L'Assemblea generale è convocata, di norma, una volta al mese e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. L'Assemblea generale deve essere altresì convocata dal Presidente quando lo richiedano per iscritto almeno tre componenti della Giunta o, con richiesta scritta, almeno cinque rettori. Nel caso in cui il Presidente non ottemperi alla richiesta, trascorsi dieci giorni non festivi, l'Assemblea può essere convocata, nel rispetto delle forme di cui al successivo articolo 17, da almeno sei componenti della Giunta.
4. L'Assemblea generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ovvero dei rappresentanti degli associati ordinari, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7.
5. I Rettori possono farsi rappresentare in Assemblea e con diritto di voto dal Pro-Rettore vicario, o da un docente dell'Ateneo, munito di apposita delega scritta. Non è consentito farsi rappresentare dal Rettore di altra Istituzione universitaria anche se quest'ultima è associato della CRUI.
6. Per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno ogni partecipante ha diritto ad un voto.
7. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Si procede per scrutinio segreto se ne fanno richiesta almeno cinque dei presenti o, se non altrimenti voluto dall'Assemblea, nell'ipotesi in cui sia previsto che debbano essere assunte decisioni relative a persone fisiche.

Art. 7] Competenze dell'Assemblea generale

1. Spetta all'Assemblea generale:
 - deliberare sui programmi e gli indirizzi dell'Associazione, nonché sui pareri che questa deve o intende fornire;
 - approvare il bilancio di esercizio e quello di previsione elaborati dal Segretario generale e presentati dal Presidente;
 - deliberare: su interventi e iniziative che impegnino la responsabilità dell'Associazione, ivi comprese l'eventuale trasferimento della sede, l'attivazione di sedi ed uffici distaccati; la promozione e la partecipazione in enti, organismi e società; la definizione di accordi, intese e convenzioni, verificando, unitamente alla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili, la congruità delle suddette iniziative con le finalità e la natura dell'Associazione;

- deliberare sull'accettazione di donazioni, finanziamenti e lasciti;
- deliberare su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Presidente.

Nelle ipotesi di cui al presente comma 1, l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti al voto.

2. Spetta altresì all'Assemblea generale:

- eleggere il Presidente e la Giunta;
- verificare e convalidare il possesso dei requisiti per l'ammissione ad associato aggregato e per l'eventuale passaggio da associato aggregato ad associato ordinario, ai sensi dell'articolo 4, commi 2, 3, 4, e 5;
- approvare le modifiche statutarie;
- deliberare l'eventuale messa in liquidazione dell'Associazione, la nomina dei liquidatori, nonché la destinazione del fondo comune secondo la previsione dell'art. 37 del Codice civile e nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 16.

Nelle ipotesi di cui al presente comma 2, l'Assemblea delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli associati ordinari aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea generale per l'elezione del Presidente e della Giunta è convocata e presieduta dal Decano dell'Assemblea. La qualifica di Decano spetta al componente dell'Assemblea in possesso della maggiore anzianità nella carica di rettore, a parità, con la maggiore anzianità nel ruolo di professore ordinario. In caso di perdurante parità, vale l'anzianità anagrafica.

4. Nel caso di cessazione anticipata del Presidente, il Decano convoca l'Assemblea generale per il rinnovo della carica, secondo quanto stabilito al successivo articolo 8, entro quindici giorni dalla data della cessazione del Presidente, e fissa la data delle votazioni non oltre il trentesimo giorno dalla data della convocazione.

Art. 8] Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale nella composizione dei soli rappresentanti degli associati ordinari e secondo le modalità prescritte nel "Regolamento per l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta CRUI".

2. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti degli associati ordinari.

3. Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale e della Giunta;
- b) ha la rappresentanza legale della CRUI;
- c) rappresenta eventualmente in giudizio la CRUI, ed a tal fine può nominare difensori, rilasciando ampia procura nelle forme richieste dalla legge, anche per resistere o promuovere giudizi o procedure esecutive e svolgere nelle sedi giudiziarie più opportune tutte le attività, utili o necessarie alla tutela dei diritti della CRUI; può nominare procuratori speciali per singoli atti o per categorie di atti. Le decisioni di cui alla presente lettera sono adottate dalla Giunta nella prima seduta utile e successivamente approvate dall'Assemblea generale;
- d) sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea generale e della Giunta;
- e) nomina i 2 (due) Vice-Presidenti di cui uno appartenente alle Università non statali;
- f) propone alla Giunta e all'Assemblea la nomina del Direttore generale;
- g) presenta una relazione annuale sull'attività e sulla gestione della CRUI, in occasione della presentazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio alla Giunta e all'Assemblea

generale. Per la parte di competenza detta relazione è controfirmata dal Segretario generale.

4. Gli atti del Presidente che comportano impegni di spesa sono controfirmati dal Segretario generale che in tal modo ne attesta la regolarità per l'esecuzione.

Art. 9] Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti, in numero di 2 (due), di cui uno appartenente alle Università non statali, coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni, eventualmente assumendo compiti da lui delegati.

2. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente anziano, cioè da quello dei due Vicepresidenti che possieda la maggiore anzianità nella carica di rettore; a parità, che sia più anziano nel ruolo dei professori ordinari. Nel caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica.

3. Ove necessario o richiesto, la situazione di assenza o di impedimento del Presidente è attestata dal Segretario generale.

Art. 10] Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da altri 12 (dodici) componenti, rappresentanti degli associati ordinari eletti tra questi ultimi dall'Assemblea generale nella composizione dei soli associati ordinari, secondo le modalità prescritte nel "Regolamento per l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta CRUI" e nel rispetto della parità di genere.

Dei 12 (dodici) componenti, almeno 1 (uno) deve essere eletto tra le Università non statali e almeno 1 (uno) tra le Scuole superiori ad ordinamento speciale.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente.

3. La Giunta formula proposte, individua tematiche, conduce analisi per sottoporle alle valutazioni dell'Assemblea generale. Inoltre, nel rispetto e con i limiti di quanto attribuito dal presente Statuto al Presidente e all'Assemblea generale, delibera sulle materie relative alle procedure, anche ad evidenza pubblica, agli accordi e alle convenzioni finalizzati/e all'attuazione del coordinamento delle autonomie universitarie, alla promozione e all'adozione di modelli migliorativi per il sistema universitario, alla valorizzazione di attività nei vari campi della gestione. I componenti della Giunta possono assumere compiti specifici definiti dal Presidente o deliberati dalla Giunta stessa.

4. La cessazione anticipata dalla carica di Rettore di uno dei componenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, comporta automaticamente la decadenza dalla Giunta. In tale ultimo caso, l'Assemblea generale provvede ad una elezione suppletiva.

5. La Giunta può avvalersi, sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario generale, della collaborazione di Rettori esperti in specifiche materie all'uopo delegati, sia per lo svolgimento di incarichi temporanei di interesse dell'Associazione, sia per la predisposizione di documenti da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea generale.

Art. 11] Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato tra i componenti della Giunta su proposta del Presidente.

Coadiuvava il Presidente nell'istruire le questioni da portare all'esame della Giunta e dell'Assemblea generale e nel sovrintendere all'esecuzione delle relative deliberazioni.

2. Il Segretario generale esercita la vigilanza sulla gestione delle attività amministrative e contabili dell'Associazione, riferendone periodicamente al Presidente.

Art. 12] Direttore generale

1. Il Direttore generale, scelto tra persone di adeguata competenza e qualificazione in relazione alle esigenze e alle attività della CRUI, è nominato su proposta del Presidente, con delibera della Giunta. La durata del mandato, rinnovabile, è stabilita all'atto della nomina.

2. Il Direttore generale ha i compiti esecutivi e inerenti al funzionamento e il coordinamento degli uffici individuati nell'atto di nomina o con successive delibere della Giunta su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale.

3. Il Direttore generale esercita compiti diretti di vigilanza sull'attività del personale in servizio, impartendo le opportune disposizioni per garantirne efficienza e funzionalità nel rispetto delle competenze professionali di ciascuno. A tal fine il Direttore generale propone al Presidente e al Segretario generale la destinazione dei singoli funzionari agli uffici, nonché l'eventuale ricorso a professionalità esterne secondo quanto previsto nel Regolamento amministrativo.

4. La Giunta può delegare al Direttore generale, su proposta del Presidente e del Segretario generale, funzioni esecutive relativamente alla liquidazione di pagamenti.

Art. 13] Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è individuato dalla Giunta a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente e successivamente è nominato dall'Assemblea generale.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti iscritti all'albo dei revisori contabili.

3. La Giunta nomina come Presidente del Collegio dei Revisori uno dei componenti effettivi del Collegio stesso.

4. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; predispone la relazione sui bilanci consuntivi e preventivi; effettua verifiche di cassa; riferisce al Presidente ed al Segretario generale su eventuali disfunzioni riscontrate nel corso dell'attività di controllo, suggerendo anche gli opportuni interventi; su richiesta del Presidente esprime pareri su questioni di carattere economico-contabile.

Art. 14] Finanziamento, patrimonio e proventi

1. Tutti gli associati, ordinari e aggregati, provvedono al finanziamento della CRUI versando il contributo associativo stabilito annualmente dall'Assemblea generale.

2. Il fondo comune dell'Associazione è costituito, ai sensi dell'articolo 37 del Codice civile:

- dai contributi degli associati;
- dai beni dell'Associazione, acquisiti utilizzando il fondo comune, ovvero in seguito a donazioni o finanziamenti;

- da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio.
3. All'attività dell'Associazione si provvede mediante utilizzo:
- delle quote associative annuali;
 - dei redditi dei beni patrimoniali;
 - delle erogazioni e dei contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese e associazioni.
4. La CRUI, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, può essere destinataria di donazioni, legati e lasciti in genere, sovvenzioni da enti e da privati, purché accettati con delibera favorevole dell'Assemblea generale.
5. Nessun associato può vantare alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione. In particolare, si applicano alla CRUI le previsioni di cui all'articolo 37 del Codice civile.

Art. 15] Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Direttore generale, una volta ricevuta dagli Uffici della CRUI la relativa documentazione, sottopone al parere della Giunta e, successivamente, all'approvazione dell'Assemblea generale il bilancio di esercizio. Il bilancio è redatto secondo le disposizioni in vigore al momento della redazione.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Segretario generale, con la collaborazione del Direttore generale, predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione della Giunta e dell'Assemblea generale.
3. Gli avanzi del rendiconto consuntivo debbono essere patrimonializzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione. Pertanto, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16] Scioglimento

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, con delibera assunta con le maggioranze richieste dall'articolo 21, ultimo comma del Codice civile. Così pure la richiesta della tenuta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento della Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli associati.
2. L'Assemblea all'atto di scioglimento della Associazione, delibererà sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri, ed in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della Associazione, fermo quanto appresso stabilito.
3. La devoluzione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua analoga finalità.

Art. 17] Funzionamento degli organi collegiali

1. L'avviso di convocazione degli organi collegiali (Assemblea generale, Giunta e Collegio dei

Revisori) deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. Le convocazioni avvengono mediante posta elettronica inviata alla persona del Magnifico Rettore di ciascuna Università associata ovvero dei componenti del Collegio dei Revisori, prima del giorno della adunanza entro i termini di cui appresso:

- per l'assemblea degli associati almeno 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto alla data fissata;
- per la Giunta e il Collegio dei Revisori di regola almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata, rispettivamente, per l'Assemblea anche 3 (tre) giorni prima e per la Giunta e il Collegio dei Revisori entro le ore 14:00 (quattordici zero minuti primi) del giorno precedente l'adunanza, sempre con avviso inviato a mezzo posta elettronica.

3. Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche in videoconferenza.

4. Di ogni seduta deve essere redatto verbale dal segretario dell'Adunanza, all'uopo eventualmente nominato, e, ove occorra per legge o su richiesta, da Notaio; i verbali, a richiesta degli associati o dei membri degli organi collegiali, dovranno essere messi a disposizione dei medesimi per la loro presa visione.

Art. 18] Norme transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore quando almeno la metà più una delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lett. A), abbia deliberato l'adesione alla CRUI secondo le nuove norme statutarie.